

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Proposto da **MAGNACCA MARIA** ***** , **ARLEO MARIA ROSARIA** ***** , **GARGANO MARCO** (C.F.: ***** , **MASIELLO PAOLA** ***** , **TANCREDI NICOLA** ***** , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni ***** , Annamaria Nardone ***** e Flavia Poli ***** , del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36 sono elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al presente atto (con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni - presso i propri indirizzi P.E.C. comunicati dal Consiglio dell'Ordine di Milano al RegIndE: ***** - *****)

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore;
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

- **M.I.M. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **M.I.M. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **M.I.M. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **M.I.M. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **M.I.M. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **M.I.M. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
 - **M.I.M. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12;
- quali eventuali controinteressati;

nonché nei confronti di

- FRASSANITO Carlo Alberto, *****
- *****
- ROLLO Giosuè, *****
- *****

quali eventuali controinteressati.

Per l'annullamento previa sospensione cautelare

Del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito AOODGABMI 155 in data 1/8/2025 nella parte in cui prevede che *“si provvede a reintegrare n. 122 posti nel contingente assunzionale da destinare ai vincitori del concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 dei n. 314 posti che in occasione delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 sono stati utilizzati in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo, come da previsione di cui all'articolo 4, comma 2 del DM 177/2024, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla graduatoria della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023, destinando l'intero contingente di n. 318 posti vacanti e disponibili alle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023” (DOC. 1)*, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota m.pi. AOODGPER 135636 del 13/6/2025 Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1/9/2025, nella parte in cui conferma che *“esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del*

direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023” (DOC. 2).

*

PREMESSA IN FATTO

Gli odierni ricorrenti, in possesso dei requisiti di legge, partecipavano alla procedura riservata nell’ambito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici ex DDG 23/11/2017 n. 1259 – ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 11-quinquies e seguenti - *Proroga di termini in materia di istruzione e merito*, D.L. 29/12/2022 n. 198 convertito con L. 24/2/2023, n. 14, e del DM 8/6/2023 n. 107, che definiva *la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale*.

All’esito della procedura risultavano inseriti nella graduatoria nazionale finale approvata e pubblicata con decreto AOODPIT prot. 2187 del 9/8/2024, come rettificata con decreto AOODPIT prot. 2206 del 19/8/2024.

I ricorrenti venivano così graduati con il punteggio corrispondente al voto della prova di accesso, e al valore dei titoli posseduti:

MAGNACCA MARIA **565**

ARLEO MARIA ROSARIA **572**

GARGANO MARCO **579**

MASIELLO PAOLA **585**

TANCREDI NICOLA **593**

Da tale graduatoria, come noto, vengono individuati gli aspiranti destinati all’accesso nei ruoli regionali di dirigente scolastico, secondo i contingenti autorizzati dal Governo.

Nella specie, con DPCM 3/10/2023 venivano autorizzate nel triennio 2023/2026 **979** assunzioni su posti di dirigente scolastico, da ripartire tra la procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento riservata: 60 per cento dalla graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami; 40 per cento, attingendo alla graduatoria ex DM 107/2023 fino al suo esaurimento (cfr. art. 5, comma 11-septies, DL 29/12/2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/2/2023 n. 14; e art. 9, DM 107/2023).

In ragione del protrarsi delle operazioni concorsuali relative alla procedura ordinaria ex DDG 2788/2023, per garantire un efficace avvio dell'anno scolastico sotto il profilo della copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, con DL 31/5/2024 n. 71 il Governo decideva procedere a tutte le assunzioni per l'a.s. 2024/2025 attingendo alla graduatoria del concorso riservato in deroga alle percentuali di posti assegnabili, salva la reintegrazione nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria del riservato.

Con DPR 9/8/2024 il Ministero dell'istruzione e del merito era autorizzato per l'a.s. 2024/2025 all'assunzione di 591 unità di dirigenti scolastici; con DM 177 del 13/8/2024, sulla base dei posti disponibili all'esito della mobilità, i posti risultavano 519, suddivisi per regioni.

Gli odierni ricorrenti, pur collocati nella graduatoria ad esaurimento della citata procedura riservata, non beneficiavano dell'assunzione nel ruolo di dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025.

Orbene, in vista delle assunzioni per l'a.s. 2025/2026 con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito AOOGABMI n. 155 del 1/8/2025 era previsto che tutti i posti destinabili alle assunzioni dalla graduatoria ex DM 107/2023 venissero **reintegrati nel contingente assunzionale da destinare ai vincitori del concorso ordinario** , destinando così l'intero contingente di n. 318 posti vacanti e disponibili alle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023" **(cfr. DOC. 1).**

Ciò dopo che con nota m_pi. AOODGPER 135636 del 13/6/2025 - *Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1/9/2025* - era previsto che *"esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico*

del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023" (cfr. DOC. 2).

Il Ministero ometteva di considerare alcune circostanze:

- non in tutte le regioni erano stati utilizzati per le immissioni in ruolo posti in deroga per l'a.s. 2024/2025 (v.di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria) da reintegrare nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario, secondo la previsione di legge (cfr. sub diritto);
- 28 soggetti rinunciavano tra aprile e settembre 2025 all'assunzione disposta per l'a.s. 2024/2025 dalla graduatoria del concorso riservato o non prendevano servizio senza giustificato motivo o non perfezionavano l'assunzione;
- a quanto è dato sapere questa difesa, 17 soggetti già assunti nel ruolo DS nell'a.s. 2024/2025 dalla graduatoria del concorso riservato transitavano nel contingente assunzionale del concorso ordinario per l'a.s. 2025/2026 (cfr. sub);

Tali posti liberati ovvero mai assegnati – per complessivi 88??? posti (cfr. sub) - avrebbero perciò dovuto essere legittimamente confermati e destinati agli idonei della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 – con beneficio per tutti i ricorrenti inseriti nella ricordata graduatoria, in posizione utile.

A tutela delle proprie legittime prerogative assunzionali, quali candidati graduati nell'ambito della procedura riservata ex DM 107/2023, gli odierni ricorrenti dapprima proponevano atto di partecipazione / accesso al procedimento in data 8/8/2025 (**DOC. 3**). E propongono ora il presente ricorso alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

1) IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO TRIBUNALE ADITO

E' appena il caso di precisare quanto segue - anche al fine di prevenire eventuali eccezioni sul punto - essendo la presente controversia relativa a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, cui è sottesa la pretesa dei ricorrenti al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria nella quale sono legittimamente inseriti.

Orbene si osserva che i ricorrenti impugnano un atto di macro-organizzazione che costituisce, nella specie, la fonte immediata e diretta della lesione della posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dai medesimi - non riconducibile alla categoria degli atti privatistici di gestione, assunti *“con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*.

Tale atto di macro-organizzazione, rappresenta l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo dei singoli candidati idonei, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001 - secondo un costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/3/2024 n. 2545; Cons. Stato, Sez. II, 21/10/2019, n. 7104; Cons. Stato, Sez. III, 3/7/2018, n. 4078; Cons. Stato, Sez. III, 12/4/2023, n. 3697; Cons. Stato, Sez. VII, 2/5/2023 n. 4441; Cons. Stato, Sez. VI, 2/4/2012, n. 1953; indirizzo condiviso anche dal giudice della giurisdizione Cass., SS.UU., 22/8/2019, n. 21607; Cass., SS.UU., 22/10/2018, n. 26596; Cass., SS.UU., 20/12/2016, n. 26272; Cass., SS.UU., 28/5/2013, n. 13177).

*

2) NEL MERITO: VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DALL'ART. 5, COMMA 11-SEPTIES, DL 29/12/2022, N. 198, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24/2/2023 N. 14 – COME MODIFICATO DALL'ART. 12, DL 31/5/2024 N. 71, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29/7/2024 N. 106; VIOLAZIONE DEL DPCM 3/10/2023; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO.

La pretesa degli odierni ricorrenti all'annullamento *in parte qua* della disposizione ministeriale impugnata trova fondamento nella giusta applicazione delle norme vigenti, e dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Per meglio apprezzare la violazione e/o falsa applicazione delle norme di riferimento occorre muovere dall'art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, D.L. 29/12/2022 n. 198 convertito con L. 24/2/2023, n. 14 con cui il legislatore ha ritenuto opportuno introdurre una procedura concorsuale

riservata per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico, nell'ambito del concorso già indetto con DDG 23/11/2017 n. 1259. La *ratio* era quella di porre fine alle diseconomie - sotto tutti i profili - create dai numerosi contenziosi pendenti avverso la procedura concorsuale ex DDG 1259/2017, che verosimilmente si prestava a più di una censura; una graduatoria ad esaurimento avrebbe assicurato l'accesso ai ruoli di tutti candidati che avessero superato la prova di accesso e il corso di formazione. A tale procedura riservata il Ministero decideva comunque di affiancare un concorso ordinario indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788, ugualmente finalizzato all'immissione in ruolo di dirigenti scolastici.

*

Si dica sin d'ora come la scelta ministeriale apparisse opinabile, in contrasto con il noto e pacifico principio - corollario del quello di efficienza, economicità e continuità - secondo cui la P.A. proceda alla previa utilizzazione della graduatoria più risalente, per il medesimo profilo, specie se, come nella specie, la stessa è per legge una graduatoria ad esaurimento (C. Cass., sez. IV, 12/1/2016, n. 280; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 26/3/2013, n. 1692; Cons. Stato, sez. V, 30/8/2004, n. 5636). Tale principio derivava dalla circostanza che in passato era financo fatto divieto all'Amministrazione di bandire un nuovo concorso quando ancora fosse utilizzabile la graduatoria del precedente (cfr. art. 13, DPR 761/1979; e art. 13, comma 15, L 207/1985), al fine di evitare il costo dello svolgimento di operazioni concorsuali a breve distanza di tempo, soprattutto quando la graduatoria del precedente concorso non fosse esaurita. Pertanto, il caso - del tutto anomalo - della molteplicità delle graduatorie veniva risolto secondo il principio della priorità cronologica: fermo che la procedura concorsuale è destinata a soddisfare l'interesse pubblico alla provvista del personale necessario all'espletamento del servizio, e che non è ragionevole tradire le posizioni soggettive costituite in capo ai concorrenti risultati prioritariamente idonei.

*

A fronte di questa situazione di fatto, il Governo definiva i contingenti assunzionali riferiti all'arco temporale interessato dai due concorsi concorrenti.

Nella specie, con DPCM 3/10/2023 veniva stabilito: *“1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ad avviare le procedure per la copertura di complessivi **n. 979** posti di dirigente scolastico, da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di reclutamento ordinaria ex art. 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la procedura di reclutamento riservata prevista dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14”.*

Tali percentuali erano così definite dall'art. 5, comma 11-septies, DL 29/12/2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/2/2023 n. 14: *“Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento”* (cfr. anche art. 9, DM 107/2023).

Nelle more della procedura concorsuale ordinaria ex DDG 2788/2023 sopraggiungeva l'art. 12, DL 31/5/2024 n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29/7/2024 n. 106 che definiva una disciplina derogatoria (aggiungendo un comma al citato art. 5 DL 29/12/2022 n. 198): *“11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, in occasione delle immissioni in*

ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo".

Con DPR 9/8/2024 il Ministero dell'istruzione e del merito era autorizzato per l'a.s. 2024/2025 all'assunzione di 591 unità di dirigenti scolastici.

Quindi e per l'effetto – apprese le facoltà assunzionali comunicate da ciascun Ufficio scolastico regionale, all'esito delle altre operazioni di mobilità e assunzione - con DM 13/8/2024 n. 177 il Ministero provvedeva al riparto tra le Regioni del contingente assunzionale dei Dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 per complessivi **519 posti**, come da seguente tabella:

USR	60 per cento dei posti per graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito con DDG n. 2788/2023	40 per cento dei posti per graduatoria di cui al DM n. 107/2023
Abruzzo	0	0
Basilicata	0	0
Calabria	0	0
Campania	0	0
Emilia Romagna	21	13
Friuli V.G.	8	4
Lazio	15	10
Liguria	4	2
Lombardia	122	81
Marche	4	2
Molise	0	0
Piemonte	47	31

Puglia	0	0
Sardegna	3	2
Sicilia	0	0
Toscana	18	12
Umbria	0	0
Veneto	72	48
TOT	314	205

Specificando che: “2. In applicazione dell'articolo 5, comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto dall'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, si provvede alle immissioni nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 destinando l'intero contingente di 519 posti vacanti e disponibili alla graduatoria della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107 del 2023, sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse” **(DOC. 4)**.

Si rilevano sin d'ora nella tabella riprodotta alcuni elementi rilevanti:

- il contingente dei posti attinto dalla quota dei 392 posti (40% di 979)
 - destinata da autorizzazione triennale alle assunzioni dalla graduatoria del concorso riservato – risulta pari a **205 unità** - in quanto i 314 posti già assegnati al concorso ordinario sono da intendersi da reintegrare negli anni successivi;
- nelle seguenti Regioni non era ricoperto alcun posto destinato *ex lege* al concorso ordinario, pertanto rispetto ad esse non c'era alcun posto da reintegrare nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario, secondo l'art. 12, DL 31/5/2024 n. 71: **Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sicilia; Umbria.**

A ciò s'aggiunga che 28 soggetti assunti in ruolo per l'a.s. 2024/2025 dalla graduatoria del concorso riservato ex DM 107/2023 e computati nei citati contingenti, tra aprile e settembre 2025 rinunciavano o non prendevano servizio senza giustificato motivo o non perfezionavano l'assunzione, risultando di più depennati dalla graduatoria stessa (cfr. nota MIM

AOODPIT 739 del 3/4/2025; nota MIM AOODPIT 2473 del 1/9/2025, **DOCC. 5 e 6).**

Questa la situazione concreta delle assunzioni nel ruolo di dirigenti scolastici per l'a.s. 2024/2025.

Si ricorda che i ricorrenti, inseriti nella graduatoria della procedura riservata *de quo*, non risultavano destinatari di proposta di assunzione nella regione di competenza, perché collocati in posizioni comprese **tra la 565 e la 628.**

*

Per completezza si rappresenta che a seguito di nota AOODGPER 203703 del 27/11/2024 il Ministero procedeva ad un primo scorrimento della graduatoria ex DM 107/2023 a coprire 24 posti corrispondenti ad altrettante rinunce, ditalchè la medesima graduatoria è ad oggi giunta alla posizione **543.**

*

Orbene, in vista delle assunzioni per l'a.s. 2025/2026 veniva pubblicato il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito AOOGABMI n. 155 del 1/8/2025 nel quale era previsto all'art. 3 – per quel che rileva nella vicenda di causa: *“il contingente di **318 posti** autorizzati ... è ripartito secondo la tabella che segue, nei limiti delle facoltà assunzionali comunicate da ciascun Ufficio Scolastico Regionale, assegnando fino al 60 per cento dei posti prioritariamente alle graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con DDG 18 dicembre 2023, n. 2788 ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento alla procedura di reclutamento riservata di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107.*

REGIONE	60 per cento dei posti per graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con DDG n. 2788/2023	40 per cento dei posti per graduatoria di cui al DM n. 107/2023	Totale Contingente
ABRUZZO	5	2	7

BASILICATA	0	0	0
CALABRIA	6	4	10
CAMPANIA	10	6	16
EMILIA ROMAGNA	16	10	26
FRIULI VENEZIA GIULIA (Lingua Ital.)	6	4	10
LAZIO	24	15	39
LIGURIA	4	2	6
LOMBARDIA	37	24	61
MARCHE	3	2	5
MOLISE	0	0	0
PIEMONTE	20	13	33
PUGLIA	19	12	31
SARDEGNA	7	4	11
SICILIA	12	8	20
TOSCANA	10	6	16
UMBRIA	3	2	5
VENETO	14	8	22
TOTALE	196	122	318

E concludendo: “2. In applicazione dell'articolo 5, comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto dall'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, **si provvede a reintegrare n. 122 posti nel contingente assunzionale da destinare ai vincitori del concorso ordinario** indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 **dei n. 314 posti** che in occasione delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 sono stati utilizzati in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo, come da previsione di cui all'articolo 4, comma 2 del DM 177/2024, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla graduatoria della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023, destinando l'intero contingente di n. 318 posti vacanti e disponibili alle graduatorie

regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023” (cfr. DOC. 1).

Il Ministero disponeva cioè la restituzione dell'intero contingente assunzionale già previsto con riferimento agli idonei della procedura riservata – 122 posti, al contingente da destinare ai vincitori del concorso ordinario ex DDG 2788/2023.

Ciò dopo che con nota m_pi. AOODGPER 135636 del 13/6/2025 - *Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1/9/2025* - era previsto che “esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023” (cfr. DOC. 2).

Tale conclusione rappresentava una violazione per falsa applicazione dall'art. 5, comma 11-septies, DL 29/12/2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/2/2023 n. 14 – come modificato dall'art. 12, dl 31/5/2024 n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29/7/2024 n. 106; una violazione del DPCM 3/10/2023; e una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

La norma testè citata prevedeva che i posti già utilizzati per le immissioni in ruolo a.s. 2024/2025 sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario ex DDG 2788/2023, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da graduatoria del concorso riservato.

Ma nel disporre la restituzione al concorso ordinario di tutti i posti del contingente destinato al riservato, l'Amministrazione dell'Istruzione non apprezzava che **nessun posto** nelle regioni **Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Umbria** era stato utilizzato per le immissioni in ruolo effettuate in deroga per l'a.s. 2024/2025, né dunque era da reintegrare nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario, secondo la previsione di legge richiamata dallo stesso MIM (cfr. art. 5,

comma 11-septies.1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto dall'articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106).

Come ben emerge al confronto delle tabelle su riprodotte, nell'a.s. 2024/2025 – per quel che rileva - in Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Umbria, non era stato assunto alcun dirigente scolastico attingendo alla graduatoria del concorso riservato; in Sardegna, invece, gli assunti erano stati 3, a fronte di un contingente per l'a.s. 2025/2026 in favore della graduatoria del riservato di 4 posti, con il residuo – pur restituiti all'ordinario 3 posti - di 1 posto utilizzabile.

Per l'effetto, rispetto a tali ambiti regionali, non sussisteva il debito assunzionale di posti da reintegrare nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario ex DDG 2788/2023 - preteso dal Ministero.

Legittimamente, il MIM avrebbe dovuto confermare **35 posti** nel contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo di idonei della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 – a beneficio di tutti gli odierni ricorrenti, legittimamente collocati nella graduatoria ad esaurimento *de quo*.

A ciò s'aggiunga che **28** posti tra quelli computati nei 314 da reintegrare in favore dei vincitori dell'ordinario, erano invece stati oggetto di rinuncia da parte degli interessati tra aprile e settembre 2025; e che **17** posti, del pari calcolati nel debito assunzionale *de quo*, erano stati liberati da soggetti già individuati come destinatari di contratto a t.i. dalla graduatoria del concorso riservato con decorrenza 1/9/2024, ma poi transitati alla procedura ordinaria e assunti su uno dei posti destinati a quella dal 1/9/2025.

*

A tale ultimo proposito, da un controllo incrociato tra le operazioni assunzionali condotte dal MIM, a.s. 2024/2025, con quelle avviate dagli Uffici Scolastici Regionali per l'a.s. 2025/2026 (in particolare, Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna, docc.) emergeva che almeno seguenti **17** aspiranti, già graduati con il punteggio indicato nella graduatoria del concorso riservato ex DM 107/2023, ed ivi individuati per

l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, rinunciavano a quel posto per accettare l'assunzione quali vincitori, in ambito regionale, del concorso ordinario ex DDG 2788/2023, con decorrenza 1/9/2025. Né tale elenco potrà essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione resistente:

1. GALASSO VITANGELA 8
2. FATO ANGELA 30
3. SCATIGNA ANGELA 48
4. LEO GIOVANNI 150
5. VENTI SIMONA 154
6. ASSALVE MARIARITA 169
7. ZANNINI MICHELE 170
8. RUSSO CARMELA 202
9. FICHERA FELICIA 218
10. BENINATI SABINA 268
11. DE ANGELIS GIOVANNA 276
12. COSSU ALESSIA 278
13. BUBBA TOMMASO 331
14. MUZIO CONCETTA 339
15. GILIBERTO ROSANNA 342
16. DI GIORGI VIRGILIO 229
17. STORELLI MARIANNA 355

*

Tali posti liberati (28+17) - ma appartenenti al contingente assunzionale autorizzato e finanziato con DPCM 3/10/2023 e DPR 9/8/2024, da destinare agli idonei della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 - ovvero mai assegnati (35) – per complessivi **80** posti (28+17+35) avrebbero dovuto essere legittimamente confermati nel contingente assunzionale da destinare agli idonei della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023 – con beneficio per tutti i ricorrenti inseriti nella citata graduatoria, in posizione utile.

Come ricordato, i ricorrenti sono tutti collocati nella graduatoria definitiva del concorso riservato per dirigenti scolastici approvata pubblicata con

decreto AOODPIT prot. 2187 del 9/8/2024, come rettificata con decreto AOODPIT prot. 2206 del 29/8/2024, alle seguenti posizioni:

MAGNACCA MARIA **565**

ARLEO MARIA ROSARIA **572**

GARGANO MARCO **579**

MASIELLO PAOLA **585**

TANCREDI NICOLA **593**

Ove legittimamente il MIM procedesse allo scorrimento della graduatoria *de quo* per le assunzioni sugli **80** posti autorizzati e finanziati, i ricorrenti verrebbero individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. 2025/2026: secondo i numeri su riferiti, lo scorrimento interesserebbe le posizioni fino alla **623** (543 - come da scorrimento successivo alle 24 rinunce registrate in novembre 2024 + 80).

Tanto valga anche ai fini della prova di resistenza, a evidenziare l'interesse dei ricorrenti alla presente impugnativa.

Peraltro, sommando i **205** posti che sono stati effettivamente utilizzati per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2024/2025 in favore degli idonei del concorso riservato, con gli **80** che si reclamano per le assunzioni per l'a.s. 2025/2026, si ottengono **285** posti, che non esauriscono ancora il contingente assunzionale riferito alle immissioni in ruolo da graduatoria della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023, autorizzato con DPCM 3/10/2023, pari a **392** posti (40% di 979).

Tutto quanto viene domandato tenendo ferme:

- l'assegnazione dei **196** posti ai vincitori utilmente collocati nelle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023 - ex DM 155/2025 (cfr. DOC. 1);
 - la restituzione di complessivi **42** posti (dei 122 previsti ex DM 155/2025, sottratti gli 80 da mantenere al concorso riservato, *ut supra*) ai medesimi vincitori utilmente collocati alle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023;
- per complessivi **238 posti assegnati al concorso ordinario per l'a.s. 2025/2026;**

- la progressiva restituzione nei prossimi anni scolastici dei posti già utilizzati in occasione delle assunzioni nello scorso anno scolastico 2024/2025 – in giusto ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 11-septies, DL 29/12/2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/2/2023 n. 14 (quota – 314 posti – che, come detto, deve essere ridimensionata tenendo conto delle 28 rinunce e delle 17 transizioni che liberavano altrettanti posti, per un debito assunzionale totale pari a 269 posti, in parte – 42 posti – restituiti quest'anno 2025/2026, così per un residuo di **227** posti);
- la quota assunzionale di **107** posti ancora da destinare allo scorrimento della graduatoria ex DM 107/2023 – secondo i contingenti autorizzati con il citato DPCM (392 posti); e salva quella quota che verrà autorizzata in futuro, fino ad esaurimento della graduatoria stessa, come per legge.

3) IN SUBORDINE: SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:

- **DELL'ART. 5 COMMA 11-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI - CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 14;**
- **DELL'ART. 10-BIS. DL 7/4/2025 N. 45 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5/6/2025, N. 79**

PER VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO; EFFICIENZA, ECONOMICITÀ E CONTINUITÀ.

Quanto detto è assorbente ai fini dell'evidenza che la previsione ministeriale impugnata si poneva in violazione delle giuste prerogative assunzionali così come garantite agli odierni ricorrenti dalle norme di legge richiamate.

In via subordinata, ove si ritenesse che la disposizione censurata, e così la modalità assunzionale adottata dal Ministero per l'a.s. 2025/2026, trovi

fondamento nell'art. 5 comma 11-septies, dl 29/12/2022, n. 198 - disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14, *in parte qua*; in combinato disposto con l'art. 10-bis, dl 7/4/2025 n. 45 convertito con modificazioni dalla l. 5/6/2025, n. 79, *in parte qua* - voglia Codesto Giudice valutare la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme *de quibus* nella parte in cui prevedono:

- quanto all'art. 5 comma 11-septies, dl 29/12/2022, n. 198: *“Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, **prioritariamente** dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento”* – là dove non riconosce invece la priorità alle immissioni in ruolo dalla graduatoria di cui al medesimo art. 5, comma 11-quinquies e seguenti, e DM 107/2023 – in quanto precedente;
- quanto all'art. 10-bis, dl 7/4/2025 n. 45: *“esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023.”* – là dove non prevede che siano fatti salvi i contingenti regionali anche dei posti da destinare al concorso riservato ex art. 5, comma 11-quinquies e seguenti, dl 29/12/2022, n. 198 e DM 107/2023.

Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva – con specifico riguardo all'art. 5 comma 11-septies, dl 29/12/2022, n. 198 - che la questione di legittimità costituzionale viene prospettata in relazione alla violazione dell'art 97 Cost., e così dei principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, economicità e continuità.

Soprattutto rileva il profilo della irragionevole violazione del principio di utilizzo prioritario della graduatoria più risalente - corollario del canone di

buon andamento e così di efficienza, economicità e continuità – secondo cui la P.A. procede alla previa utilizzazione/esaurimento della graduatoria più risalente, per il medesimo profilo, specie se, come nella specie, la stessa è per legge una graduatoria ad esaurimento (C. Cass., sez. IV, 12/1/2016, n. 280; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 26/3/2013, n. 1692; Cons. Stato, sez. V, 30/8/2004, n. 5636). Tale principio deriva dalla circostanza che in passato era financo fatto divieto all'Amministrazione di bandire un nuovo concorso quando ancora fosse utilizzabile la graduatoria del precedente (cfr. art. 13, DPR 761/1979; e art. 13, comma 15, L 207/1985), al fine di evitare il costo dello svolgimento di operazioni concorsuali a breve distanza di tempo, soprattutto quando la graduatoria del precedente concorso non fosse esaurita. Il caso – del tutto anomalo – della molteplicità delle graduatorie veniva risolto secondo il principio della priorità cronologica: fermo che la procedura concorsuale è destinata a soddisfare l'interesse pubblico alla provvista del personale necessario all'espletamento del servizio, e che non è ragionevole tradire le posizioni soggettive costituite in capo ai concorrenti risultati prioritariamente idonei. In particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, salvo il principio della prevalenza di quella cronologicamente precedente, l'Amministrazione deve – se del caso – indicare le pregnanti e imprescindibili circostanze di fatto e/o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore.

Nella vicenda di causa, il legislatore sanciva la prevalenza – rispetto alla graduatoria ad esaurimento del concorso precedente (2017), per il medesimo profilo – della graduatoria di un concorso ordinario che neppure era stato ancora bandito; senza contare che la graduatoria del precedente concorso era tuttora utilizzabile, integrata – fino ad esaurimento – attraverso una procedura riservata prevista dal medesimo legislatore per prevalenti ragioni di economia ed efficienza.

Né motivava tale precedenza con alcuna apprezzabile circostanza di fatto e/o ragione di interesse pubblico che meritasse di imporsi sulle legittime aspirazioni in capo ai concorrenti risultati prioritariamente idonei.

Le medesime censure valgono anche e viepiù con riferimento all'art. 10-bis, dl 7/4/2025 n. 45, là dove la norma financo riconosce una *esclusiva* utilizzabilità per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2025/2026 della graduatoria – successiva rispetto a quella ex DM 107/2023 – del concorso ex DDG 2788/2023, in spregio a tutti i su-declinati principi costituzionali. Sulla rilevanza della questione si osservi come nella presente controversia l'annullamento *in parte qua* delle norme censurate determinerebbe *de plano* la soddisfazione della pretesa dei ricorrenti perché priverebbe la disposizione impugnata di fondamento giuridico, e ne consentirebbe l'immediata caducazione. Per l'effetto troverebbe pieno riconoscimento la giusta pretesa dei ricorrenti ad essere individuati per l'a.s. 2025/2026 quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato secondo il contingente dei posti di dirigente scolastico autorizzati con DPCM 3/10/2023, giuste le posizioni utili in graduatoria occupate dei medesimi. Si insiste quindi perchè Codesto Giudice, apprezzata la sussistenza dei due requisiti della non manifesta infondatezza e rilevanza della presente questione, voglia rimettere gli atti alla Corte Costituzionale previa sospensione del presente giudizio; e quindi, all'esito, procedere all'accoglimento del presente gravame.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* del presente gravame si evince chiaramente dalle censure sopra illustrate, come di seguito riepilogate:

<u>La violazioni dell'art. 97 della Costituzione; la violazione per falsa applicazione dall'art. 5, comma 11-septies, dl 29/12/2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/2/2023 n. 14 – come modificato dall'art. 12, dl 31/5/2024 n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29/7/2024 n. 106; la violazione del dpcm 3/10/2023; la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento,</u> che interessavano <i>in parte qua</i> il provvedimento impugnato si traducono in un ingiusto pregiudizio ai danni dei ricorrenti, legittimamente graduati nell'ambito della procedura riservata ex DM 107/2023, discriminati ed esclusi dall'accesso ai ruoli DS; e reclamano l'annullamento di quel provvedimento ai fini della tutela delle prerogative assunzionali dei ricorrenti medesimi.

Il danno è *in re ipsa*, grave e irreparabile.

Dall'esecuzione dell'atto gravato consegue l'indebita esclusione dall'assunzione in ruolo di aspiranti utilmente graduati nell'ambito del concorso riservato ex DM 107/2023, su posti rientranti nel contingente assunzionale definito per legge.

Detta esclusione *contra legem* determina un ingiusto pregiudizio alle legittime aspirazioni dei ricorrenti ad accedere ai posti di ruolo secondo i propri titoli e meriti, in ossequio ai principi costituzionali e di legge, e con le scadenze temporali previste.

Solo l'immediata sospensione del provvedimento impugnato *in parte qua*, e così la previsione del giusto numero di posti – 80, come analiticamente calcolati *supra* - da destinare allo scorrimento della graduatoria definitiva del concorso riservato ex DM 107/2023, ai fini dell'immediata individuazione con riserva degli odierni ricorrenti quali destinatari di assunzione in ruolo, così come utilmente graduati nell'ambito della medesima, può evitare il grave danno decritto e consentire anche ai ricorrenti di partecipare alle operazioni di immissioni in ruolo per l'a.s 2025/2026.

Né sussiste alcun interesse pubblico ovvero privato che debba prevalere nel conflitto con quello dei ricorrenti alla corretta applicazione di norme e principi di legge e di costituzione vigenti in materia: soprattutto considerato che la procedura concorsuale è destinata a soddisfare l'interesse pubblico alla provvista del personale necessario all'espletamento del servizio, e che è ragionevole tutelare – anche cautelamente - le posizioni soggettive costituite in capo a concorrenti risultati idonei, su posti autorizzati e finanziati dall'esecutivo.

P.Q.M.

E con riserva di altro produrre e dedurre i ricorrenti *ut supra* assumono allo stato le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto TAR adito, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

- **IN VIA CAUTELARE, SOSPENDERE**, previa audizione dei difensori in camera di consiglio, **il Decreto del Ministero dell'Istruzione e**

del Merito AOOGABMI 155 in data 1/8/2025 nella parte in cui prevede che “*si provvede a reintegrare n. 122 posti nel contingente assunzionale da destinare ai vincitori del concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 dei n. 314 posti che in occasione delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025 sono stati utilizzati in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo, come da previsione di cui all’articolo 4, comma 2 del DM 177/2024, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla graduatoria della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023, destinando l’intero contingente di n. 318 posti vacanti e disponibili alle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota m_pi. AOODGPER 135636 del 13/6/2025 - Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1/9/2025 -*”, nella parte in cui conferma che “*esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023*”, **e per l’effetto ordinare la previsione di 80 posti (ut supra calcolati) da destinare allo scorrimento della graduatoria definitiva del concorso riservato ex DM 107/2023, ai fini dell’immediata individuazione con riserva degli odierni ricorrenti quali destinatari di assunzione in ruolo per l’a.s. 2025/2026, utilmente graduati nell’ambito della medesima nelle seguenti posizioni:**

- MAGNACCA MARIA **565**
- ARLEO MARIA ROSARIA **572**
- GARGANO MARCO **579**
- MASIELLO PAOLA **585**

- TANCREDI NICOLA 593
- **NEL MERITO, ANNULLARE IN PARTE QUA**, previa audizione dei difensori in camera di consiglio, **il Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito AOOGABMI 155 in data 1/8/2025** nella parte in cui prevede che *“si provvede a reintegrare n. 122 posti nel contingente assunzionale da destinare ai vincitori del concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 dei n. 314 posti che in occasione delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 sono stati utilizzati in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo, come da previsione di cui all'articolo 4, comma 2 del DM 177/2024, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla graduatoria della procedura riservata di cui al DM n. 107/2023, destinando l'intero contingente di n. 318 posti vacanti e disponibili alle graduatorie regionali della procedura di reclutamento ordinaria bandita con DDG n. 2788/2023, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota m_pi. AOODGPER 135636 del 13/6/2025 - Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 1/9/2025 -, nella parte in cui conferma che “esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026, è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023”, **agli effetti della previsione di 80 posti (ut supra calcolati) da destinare allo scorrimento della graduatoria definitiva del concorso riservato ex DM 107/2023, ai fini dell'immediata individuazione degli odierni ricorrenti quali destinatari di assunzione in ruolo per l'a.s. 2025/2026, utilmente graduati nell'ambito della medesima nelle seguenti posizioni:***
- MAGNACCA MARIA 565

- ARLEO MARIA ROSARIA **572**
 - GARGANO MARCO **579**
 - MASIELLO PAOLA **585**
 - TANCREDI NICOLA **593**
- **IN VIA SUBORDINATA - e salva la previa decisione della domanda di sospensione cautelare - dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale** dell'art. 5 comma 11-septies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 - disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14; dell'art. 10-bis. dl 7/4/2025 n. 45 convertito con modificazioni dalla l. 5/6/2025, n. 79; per violazione dell'art. 97 cost. sotto il profilo della violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; efficienza, economicità e continuità; **per l'effetto sospendere il presente giudizio** ai fini della remissione degli atti alla Corte Costituzionale, **e all'esito accogliere la domanda ut supra;**
- **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che il presente ricorso, di valore indeterminabile, è soggetto al versamento del contributo unificato pari a Euro 325,00 ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si allegano i seguenti documenti:

- 1)** Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito AOOGABMI 155 dell'1/8/2025;
- 2)** Nota m_pi. AOODGPER 135636 del 13/6/2025;
- 3)** Istanza di partecipazione e accesso in data 8/8/2025;
- 4)** DM 13/8/2024 n. 177;
- 5)** nota MIM AOODPIT 739 del 3/4/2025;
- 6)** decreto nomine DS concorso ordinario Lazio;
- 7)** decreto nomine DS concorso ordinario Puglia;

- 8)** decreto nomine DS concorso ordinario Campania;
- 9)** decreto nomine DS concorso ordinario Calabria;
- 10)** decreto nomine DS concorso ordinario Emilia Romagna;
- 11)** decreto nomine DS concorso ordinario Sicilia.

*

Con osservanza.

Milano, 20 ottobre 2025.

Domenico Barboni

Annamaria Nardone

Flavia Poli

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)